

Testo inviato al C.U.N., per il previsto parere, il 19.04.01

Schema di decreto interministeriale recante

Norme per la disciplina da parte delle università della Scuola di specializzazione per la professione docente e criteri generali per l'ordinamento dei relativi corsi di specializzazione

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare l'articolo 17, comma 95, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria";

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie;

VISTO l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre, n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato, che si sostiene al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto del n. ... del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato in applicazione nel medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle Scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle Scuole e degli esami finali (*in corso di perfezionamento*);

VISTA la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione e in particolare l'articolo 6, comma 8, che affida ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'individuazione dei titoli universitari e dei curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base;

VISTO il decreto deln.... del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato in applicazione nel medesimo articolo 6, comma 8, della citata legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in data.....;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, reso in data.....;

VISTI i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, resi rispettivamente in data.....;

VISTA la nota n. del del Ministero della pubblica istruzione;

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. In relazione all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'articolo 2 del decreto deln., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*in corso di perfezionamento*), in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 20 febbraio 2000, n. 30, il presente decreto detta le norme per la disciplina da parte delle università della Scuola di specializzazione per la professione docente, nonché, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, i criteri generali per l'ordinamento didattico dei relativi corsi di specializzazione, con specifico riferimento al corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

ART. 2
(Disposizioni generali)

1. La Scuola di specializzazione per la professione docente, di seguito denominata Scuola, è disciplinata da apposite norme statutarie e regolamentari delle università che la istituiscono, in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. In prima applicazione del presente decreto, salvo deroghe espresse disposte con i provvedimenti attuativi della programmazione dello sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003 ovvero con i provvedimenti relativi alla programmazione degli accessi ai corsi di specializzazione per lo stesso periodo, la Scuola è attivata mediante convenzione di una università con altre nell'ambito del territorio regionale o tramite consorzio tra università nel medesimo ambito regionale, anche al fine di poter disporre di tutte le competenze didattiche necessarie. La convenzione o lo statuto del consorzio determinano i necessari adeguamenti in ordine alle previsioni dei commi da 3 a 11, nonché le modalità per il rilascio del diploma di specializzazione congiuntamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509.

3. La Scuola è struttura didattica unitaria interfacoltà dell'ateneo, che le assicura le necessarie risorse logistiche e finanziarie e attribuisce alla stessa il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. All'istituzione, alla gestione e al funzionamento della Scuola concorrono prioritariamente le facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze matematiche, fisiche e naturali, e, ove presenti, le facoltà di Scienze della formazione e di Lingue straniere moderne, nonché quelle diversamente denominate che operino nelle corrispondenti aree scientifiche.

4. Nell'organismo preposto alla gestione e al funzionamento della Scuola è comunque assicurata la rappresentanza delle facoltà che hanno contribuito alla sua istituzione.

5. Dell'organismo stesso fanno parte altresì i docenti che, sulla base di intese tra la Scuola e la facoltà di appartenenza del singolo docente, svolgono all'interno della Scuola, per un periodo annuale o pluriennale, la parte prevalente dei loro compiti didattici. L'università stabilisce altresì le modalità mediante le quali, in accordo tra la Scuola e le facoltà interessate, vengono reclutati, con le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, docenti da assegnare alla Scuola per la parte prevalente dei loro compiti didattici e per periodi di tempo predeterminati, non inferiori ad un quadriennio, anche rinnovabili.

6. La Scuola è articolata in due sezioni, cui afferiscono, rispettivamente:

- il corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola di base;
- il corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

La sezione competente per la scuola di base cura altresì il curriculum costituente titolo di accesso per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia, a norma dell'articolo 8 del decreto del n., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. La normativa interna della Scuola regola gli organismi di sezione, o di indirizzo all'interno delle sezioni. Di tali organismi fanno comunque parte i docenti la cui attività didattica all'interno della Scuola, pur non avendo carattere prevalente, abbia una consistenza che la normativa stessa individui come rilevante.

8. Nella progettazione e nell'organizzazione delle attività dei corsi di specializzazione la Scuola cura gli opportuni raccordi con le strutture didattiche responsabili per i corsi di laurea e di laurea specialistica che danno accesso ai corsi di specializzazione, allo scopo di garantire la migliore integrazione del percorso formativo globalmente considerato.

9. La Scuola sviluppa le proprie attività in stretta cooperazione con il sistema scolastico. A tal fine:

- a) operano nella Scuola, ai fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, secondo le norme ivi previste e le ulteriori disposizioni volte in particolare a riconoscere l'attività, insegnanti in servizio nella scuola dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria o del ciclo secondario;
- b) collaborano con la Scuola, sulla base di apposite convenzioni, istituzioni scolastiche disposte ad accogliere per attività di tirocinio allievi della Scuola o comunque interessate a progetti comuni.

10. Una Convenzione quadro della Scuola con la Direzione scolastica regionale disciplina gli aspetti delle collaborazioni di cui alla lettera b) del comma 9 che richiedano intese, in particolare per ciò che concerne i riconoscimenti dell'attività svolta dagli insegnanti che accolgono i tirocinanti.

11. La Scuola assume le iniziative atte a favorire il raccordo della formazione iniziale con la formazione in servizio, anche attraverso la stipula di intese con le istituzioni responsabili di quest'ultima, al fine della promozione di appositi interventi, anche con

carattere di continuità.

Art. 3

(Corsi di specializzazione per la professione docente: criteri generali comuni)

1. La struttura didattica preposta ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), è la Scuola, nella quale vengono acquisiti i 120 crediti formativi universitari terminali del percorso formativo specialistico.
2. Gli ordinamenti didattici degli Atenei disciplinano i corsi di specializzazione in conformità ai criteri generali di cui al presente decreto, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al decreto del n., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*in corso di perfezionamento*), per i corsi di specializzazione per gli insegnanti della scuola di base.
3. Il corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola di base, cui si accede con i titoli di studio universitari indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto deln., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*in corso di perfezionamento*), comporta il conseguimento da parte dell'allievo di 300 crediti formativi universitari, compresi quelli già acquisiti in precedenza e riconosciuti validi per il corso stesso.
4. Il corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, cui si accede con l'acquisizione di 240 crediti formativi universitari all'interno di un percorso di laurea specialistica, comporta il conseguimento da parte dell'allievo di 360 crediti formativi universitari, compresi quelli già acquisiti in precedenza e riconosciuti validi per il corso. La tipologia dei crediti stessi, da acquisire anche attraverso curricula multidisciplinari, viene concordata tra la Scuola e la struttura didattica responsabile della laurea specialistica.
5. L'esame di Stato che fornisce, a conclusione dei corsi, il diploma di specializzazione abilita all'insegnamento per l'ordine di scuola corrispondente alla sezione seguita e all'interno di esso per l'ambito, disciplina o classe prevista dalla individuazione delle corrispondenti professionalità, ed ha il valore di prova concorsuale ai fini di cui al decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306.
6. L'obiettivo formativo qualificante dei corsi è la preparazione di insegnanti dotati delle competenze di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. I curricula dei corsi tengono conto di quanto indicato nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione previsto dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, relativamente alle conoscenze e competenze necessarie per l'insegnamento nei diversi cicli scolastici e

conseguentemente alle specifiche aree disciplinari nelle quali devono obbligatoriamente essere acquisiti crediti nell'ambito di quelli indicati nei successivi commi.

8. Per ognuna delle professionalità di cui al comma 7 i curricoli prevedono un equilibrato rapporto tra conoscenze disciplinari, competenze relative alle didattiche specifiche, competenze psico-pedagogiche e competenze professionali correlate all'esercizio della funzione docente.

9. Gli ambiti disciplinari universitari corrispondenti alle aree disciplinari di cui al comma 7 e, per ciascuno di essi, i numeri minimi di crediti che devono essere acquisiti, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di esperti di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

10. Le attività formative indispensabili finalizzate al conseguimento dell'obiettivo indicato si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) insegnamenti e laboratori di scienze dell'educazione, nonché altri insegnamenti e laboratori necessari per la preparazione comune all'esercizio della funzione docente;
- b) insegnamenti e laboratori in una pluralità di discipline o di ambiti disciplinari;
- c) insegnamenti in una pluralità di didattiche disciplinari;
- d) attività di laboratorio didattico disciplinare o interdisciplinare, integrato con gli insegnamenti e i laboratori di cui alla lettera a);
- e) attività di tirocinio.

Per ciò che concerne le attività formative collocate *nella Scuola* di specializzazione, la tipologia di cui alla lettera b) è riferita esclusivamente al percorso di cui all'art.2, comma 2, lettera a), del decreto del n., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*in corso di perfezionamento*), relativo alla formazione degli insegnanti della scuola di base, emanato ai sensi dell'art.6, comma 8, della legge 10 febbraio 2000, n. 30.

11. Gli insegnamenti e laboratori di tipologia a) concernono le scienze dell'educazione, con specifico riferimento alle discipline pedagogiche, metodologico-didattiche, psicologiche e socio-antropologiche, nonché le tecnologie didattiche e della comunicazione ed altre tematiche rilevanti per la preparazione comune degli insegnanti nelle aree delle lingue straniere, giuridico-amministrativo-gestionale, sanitaria (con particolare riferimento alle problematiche del handicap) e dell'interculturalità.

12. Gli insegnamenti e laboratori di tipologia b) concernono le discipline il cui adeguato possesso è necessario per l'insegnamento in tutte le discipline e ambiti disciplinari rilevanti per le abilitazioni da conseguire.

13. Gli insegnamenti di tipologia c) concernono le metodologie didattiche relative ai settori disciplinari interessati, con specifica attenzione alle implicazioni epistemologiche, allo sviluppo storico, al significato pratico ed alla funzione sociale dei diversi saperi nonché alle connessioni interdisciplinari tra gli stessi.

14. Il laboratorio didattico, tipologia d), concerne analisi, progettazione e simulazione di interventi didattici; almeno metà delle attività di laboratorio è progettata e gestita congiuntamente da docenti di area educativa e da docenti delle aree disciplinari.

15. Il tirocinio, tipologia e), concerne esperienze presso istituzioni scolastiche, nonché fasi di progettazione delle stesse e di riflessione critica sul loro svolgimento.

16. Per ognuna delle sezioni, l'attribuzione di crediti formativi universitari alle diverse tipologie di attività formative è disciplinata dagli articoli che seguono. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro dell'allievo.

17. Nell'ambito dei crediti formativi universitari assegnati ai sensi del comma 16, per le attività delle tipologie a), b) e c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata alle attività individuali è di almeno il 65%. Per le attività di tipologia d) tale frazione è del 60%. Per le attività di tipologia e) tale frazione è del 50%; almeno un terzo del restante 50% dedicato alle attività non individuali deve essere svolto all'interno di istituzioni scolastiche.

18. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte da docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di assicurare la corrispondenza dei relativi obiettivi specifici con l'obiettivo formativo generale e di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

19. L'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione determina in particolare:

- a) le prove di valutazione, le quali, in numero non superiore a tre per ogni semestre, di regola riguardano globalmente una pluralità di attività didattiche e sono eventualmente precedute da accertamenti intermedi nell'ambito di tali attività;
- b) le modalità di verifica della conoscenza e/o di apprendimento di due lingue straniere comunitarie;
- c) le norme per l'eventuale distribuzione delle attività didattiche su un periodo diverso dalla durata normale;
- d) le modalità per piani di studio integrati, di norma con prolungamento di almeno un semestre, per chi voglia conseguire una pluralità di abilitazioni.

20. L'esame finale dei Corsi è disciplinato dall'apposito decreto interministeriale emanato in attuazione della legge 27/10/2000, n. 306.

21. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'ambito della tipologia a) di cui al comma 10), sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore collocate in almeno un semestre aggiuntivo, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore

del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma finale della Scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

22. Crediti acquisiti nella Scuola possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento di lauree specialistiche. A tal fine gli organismi didattici responsabili per i corsi e per la laurea specialistica interessata adottano le opportune intese.

23. Agli allievi dei corsi possono essere riconosciuti crediti per attività formative precedentemente svolte, fermo restando il numero totale di crediti di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4. Il percorso all'interno dei corsi deve comunque comportare almeno due semestri, in distinti anni accademici, fatta eventualmente eccezione per chi, avendoli già conclusi, voglia acquisire una ulteriore abilitazione. Le attività di cui alla tipologia a) del comma 10 possono essere ridotte, in relazione a incarichi di insegnamento o a supplenze già svolti, in misura non superiore al 50%.

24. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

25. Allo scopo di garantire la necessaria finalizzazione delle attività formative allo specifico obiettivo di cui all'allegato A, il ricorso alla mutuazione di insegnamenti attivati presso altri corsi dell'Ateneo è consentito, con delibera motivate dell'organismo di gestione del corso di specializzazione, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati.

ART. 4

(Corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola di base)

1. Le attività relative al corso di specializzazione per la formazione specialistica degli insegnanti della scuola di base e al curriculum costituente titolo di accesso per il reclutamento degli insegnanti della Scuola dell'infanzia sono disciplinate dal decreto del n., adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*in corso di perfezionamento*), relativo alla formazione degli insegnanti della scuola di base emanato ai sensi dell'art.6, comma 8, della legge 10 febbraio 2000, n.30. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri generali comuni di cui al presente decreto.

ART. 5

(Corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria o del ciclo secondario)

1. Al termine del complessivo percorso formativo, per ognuna delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 10, dovrà essere stato acquisito almeno il seguente numero di crediti:

- a) per la voce a) 30 crediti, di cui almeno 10 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
- b) per la voce b) 180 crediti, preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione
- c) per la voce c) 30 crediti, di cui almeno 15 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
- d) per la voce d) 30 crediti, di cui almeno 15 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
- e) per la voce e) 30 crediti.

2. Il corso è articolato in indirizzi, ognuno comprensivo dei curricula corrispondenti a una o più tra le professionalità richieste ai sensi dell'articolo 3, comma 7 e definiti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 3, comma 9.

ART. 6

(norme finali e transitorie)

Da redigere. *Vanno curate, in particolare, le parti "Transitorie" relative non solo a chi sta frequentando l'attuale Scuola, ma anche a chi vi si iscriverà provenendo da una laurea attuale (quasi sempre quadriennale, ma in qualche caso quinquennale!). Va altresì normato il "congelamento" o sospensione dell'iscrizione al corso di laurea specialistica, dopo il conseguimento dei prescritti 60 crediti, a seguito dell'iscrizione dell'allievo al corso di specializzazione (nonché quanto necessario per i prescritti 60 crediti acquisiti nel corso di specializzazione dagli insegnanti della scuola dell'infanzia).*

Allegato A

Obiettivo formativo del Corso di specializzazione

Costituisce obiettivo formativo del Corso di specializzazione il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

- 1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
- 2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di

promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera ed alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.